PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2219 di martedì 28 luglio 2009

Imparare dagli errori: quando e' un ramo a caderci sulla testa

Esempi tratti dall'archivio Ispesl Infor.mo.: errori procedurali e mancanza di dispositivi di protezione per la testa in attività di taglio e abbattimento di alberi. La distanza di sicurezza, l'obbligo di indossare il casco.

google_ad_client

Con l'idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica "Imparare dagli errori" prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Nel nostro viaggio attraverso gli infortuni di lavoro determinati o resi più gravi dal mancato o erroneo uso di **dispositivi di protezione individuale**, ci siamo occupati nelle scorse puntate della mancata protezione delle mani e abbiamo iniziato a raccontare alcuni infortuni modulati dalla mancanza di un elmetto o casco protettivo per la testa.
Continuiamo dunque a occuparci della protezione della testa sottolineando l'importanza dell'uso di elmetti idonei nella protezione dalla caduta dall'alto di oggetti.

Ci soffermiamo infatti su alcuni incidenti avvenuti in **attività di taglio e abbattimento di alberi** e in particolare - riguardo alla prima scheda di INFOR.MO. - all' abbattimento di pioppi ad alto fusto per la ripulitura di argini fluviali.

Nel primo caso "durante l'abbattimento di un pioppo alto circa venti metri, l'infortunato si riparava dietro un altro albero distante quindici metri".
Prima di procedere al taglio il datore di lavoro "chiedeva al lavoratore se fosse in posizione di sicurezza" e ne riceveva risposta affermativa.
Successivamente al taglio "l'albero, cadendo, colpiva il pioppo alla cui base si stava riparando il lavoratore e causava la rottura di alcuni rami che, cadendo, sfilavano il casco di protezione del lavoratore".
Colpito dai rami alla testa, il lavoratore subiva un trauma cranico che ne avrebbe determinato la morte il giorno seguente.

In questo caso è evidente che siamo di fronte ad una serie di **errori procedurali** e di **insufficienti valutazioni del rischio**.
Ad esempio è un errore procedurale la "genericità" dell'avvertimento prima del taglio dell'albero; ma è un errore ancora più evidente il taglio dell'albero senza reale verifica della **distanza di sicurezza**, il ripararsi del lavoratore vittima dell'incidente dietro un albero a distanza non di sicurezza e l'affermazione del lavoratore di trovarsi in luogo sicuro.

Modulante della gravità dell'incidente, che avrebbe potuto non risolversi in un incidente mortale, l'**inidoneità o il non utilizzo corretto del casco di protezione** che si è "sfilato" durante la caduta dei rami.

Per favorire la prevenzione di questi incidenti e l'adozione di procedure idonee e sicure, ricordiamo che in rete è presente un opuscolo dal titolo "Pericolo d'infortunio e regole di sicurezza nell'abbattimento di alberi" che ha lo scopo di sensibilizzare le persone che svolgono lavori di abbattimento sui rischi di questa attività e sulle misure di sicurezza da osservare.

La pubblicazione - prodotta da Suva, istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e conforme alla legislazione elvetica ? affronta temi come:
- la valutazione dell'albero e dei dintorni;
- via e luogo di ritirata;
- regole di sicurezza e comportamentali nella zona di pericolo;
- taglio di alberi inclinati o piegati;
- indicazioni di sicurezza nel caso si debbano atterrare alberi impigliati e nel caso di abbattimento di alberi con mezzi meccanici;
- comunicazione tra gli operatori;
- comportamento in caso di rami impigliati.

Continuiamo con un altro caso relativo ad attività di abbattimento di alberi**.**

Un lavoratore "dopo aver abbattuto una pianta di faggio, si allontanava dalla sua postazione, per soddisfare un bisogno fisiologico o per riposarsi".
In questa situazione si toglieva il casco protettivo, "ma da una pianta vicina, da un altezza di circa sette metri, precipitava un ramo che lo colpiva alla testa".
Il ramo era stato precedentemente tagliato e da accertamenti successivi è emerso che i rami da tagliare non venivano vincolati dalla caduta.

Anche in questo caso gli **errori procedurali** non mancano.
Intanto **i rami tagliati non venivano abbattuti né vincolati** per evitare i pericoli della caduta, inoltre il lavoratore si sofferma in un luogo a rischio dove era stato tagliato un ramo.
La malaugurata scelta di togliersi il casco è sufficiente per annunciare l'incidente che puntualmente si verifica.

Ricordiamo a questo proposito l'articolo 78 del Decreto legislativo 81/2008 relativo agli **obblighi dei lavoratori** in merito all'uso dei DPI:

> Art. 78.
> Obblighi dei lavoratori
> 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
> 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
> 3. I lavoratori:
> a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
> b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
> 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
> 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Per consultare direttamente la presentazione dell'infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero **588** e **1169**.

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.